Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI Servizio Polizia Amministrativa e Sociale

Servizio Polizia Amministrativa e Sociale Divisione II – Armi ed Esplosivi

559/C. 4932.10089(3)

Roma, 19 LUG. 2000

OGGETTO: Tiro a Segno Nazionale (T.S.N.) - Acquisto di armi e munizioni.

ALLA QUESTURA DI (Rif. prot. 989/ Cat.6.D/ Div. P.A.S. del 12.2.2000).

LODI

e, p.c.:

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale codesta Questura ha posto il quesito se l'acquisto di armi e munizioni, da parte del Presidente della Sezione del tiro a segno, per le esigenze della Sezione stessa, necessiti o meno del preventivo nulla osta ex artt. 35 e 55 T.U.L.P.S..

Al riguardo, preliminarmente si osserva che, ai sensi del R.D.L. 16 dicembre 1935 n. 2430, il Tiro a Segno Nazionale (T.S.N.) è Ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. Le attività istituzionali di allenamento al tiro e di certificazione (si pensi al rilascio della carta di riconoscimento ex art. 76 Reg. T.U.L.P.S., la c.d. carta verde, e del certificato al maneggio delle armi di cui all'art. 8 legge 110/75) si svolgono, di regola, in poligoni demaniali e, comunque, dichiarati agibili dall'autorità militare; tali attività sono soggette, a norma della legge n. 110/75, alla vigilanza degli organi dipendenti dal Ministero dell'Interno. Le Sezioni sono fornite di personalità giuridica di diritto pubblico a mente dell'art. 8 del R.D. 21 novembre 1932.

Il quadro normativo sopra esposto indica che l'attività istituzionale del sodalizio persegue fini di pubblico interesse e riveste carattere prevalentemente pubblicistico.

Il Presidente, nella sua qualità di rappresentante, in virtù del principio di immedesimazione organica e per espresso conferimento per statuto, pone in essere negozi di diritto privato o atti di natura pubblicistica imputabili all'ente stesso. Gli atti di natura pubblicistica si estrinsecano principalmente nell'organizzazione e nella gestione di attività

rivolte al perseguimento dei fini istituzionali e in ulteriori atti a ciò strumentali; fra questi ultimi assume particolare rilievo l'acquisizione di armi e munizioni.

A tale specifico riguardo, l'art. 31 della legge 110/75 detta una disciplina peculiare in materia di acquisto e gestione delle armi e delle munizioni da parte del T.S.N., in deroga alle previsioni poste per i privati.

Ed infatti, ai sensi di tale norma, al Presidente del T.S.N. è posto espressamente l'obbligo di tenere costantemente aggiornato "(...) l'inventario delle armi in dotazione (...) con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini dell'art. 38 T.U.L.P.S.". Il Presidente del T.S.N. è, pertanto, dispensato dall'obbligo di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. - in quanto la tenuta dell'inventario tiene luogo della denuncia di detenzione delle armi - e deve esclusivamente conservare tutti gli atti necessari a risalire all'origine delle armi detenute, quali atti di cessione da privati, di cessione ed accettazione per eredità, di rinvenimento o di acquisto presso fabbriche o armerie.

In materia di munizioni, poi, il combinato disposto dell'art. 31 legge 110/75 e dell'art. 1 legge 356/92, nel disciplinare la gestione e cessione di tali beni strumentali ai fini istituzionali del T.S.N., obbliga il Presidente alla sola tenuta del registro di carico e scarico delle munizioni con le indicazioni dei nominativi degli utilizzatori, i quali non sono peraltro tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalla disciplina ordinaria.

Da tale particolare quadro normativo consegue in capo al Presidente del T.S.N. un'implicita legittimazione permanente ad acquistare armi e munizioni da destinare ai fini istituzionali dell'ente.

Va da sé che in tutti i casi in cui la persona fisica che riveste la qualità di Presidente del T.S.N. agisca *iure privatorum*, gli atti compiuti soggiaceranno alla disciplina ordinaria.

IL DIRETTORE CENTRALE